

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 7/2007.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 9 febbraio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961 con il quale l'Ente nazionale Risi è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2005, nonché le annesse relazioni del Commissario Straordinario dell'Ente e del Collegio dei revisori, relative ai soli anni 2002 e 2003, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale Risi per gli esercizi dal 2002 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione

— della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002 al 2005 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente nazionale Risi l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Angelo De Marco

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 1° marzo 2007.

IL DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE RISI, PER GLI
ESERCIZI DAL 2002 AL 2005

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
Ordinamento, fini istituzionali, organi di governo e risorse umane	»	14
a) ordinamento	»	14
b) fini istituzionali	»	15
c) organi	»	16
d) direttore generale	»	19
e) il personale	»	20
Attività istituzionali	»	24
a) ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica	»	24
b) statistica	»	25
c) attività editoriale	»	26
d) attività promozionale	»	26
e) attività di controllo del prodotto commercializzato	»	26
f) attività di collaborazione con istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali	»	27
g) attività di magazzinaggio	»	27
Gestione finanziaria	»	28
a) bilanci d'esercizio: stato patrimoniale, conto economico	»	28
b) conti d'ordine	»	39
c) gestioni speciali	»	39
Gestione fondi UE	»	43
a) organismo d'intervento	»	43
b) organismo pagatore	»	50
Considerazioni conclusive	»	53

Appendice:

Esercizio 2002: bilancio consuntivo, relazione del commissario straordinario, relazione del collegio dei revisori, nota integrativa

Esercizio 2003: bilancio consuntivo, relazione del commissario straordinario, nota integrativa

Esercizio 2004: bilancio consuntivo, relazione del commissario straordinario, nota integrativa

Esercizio 2005: bilancio consuntivo, relazione del commissario straordinario, nota integrativa

Premessa

La gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole ed assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha formato oggetto di relazioni di questa Sezione enti fino all' esercizio 2001.¹

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, con le modalità previste dall'art. 7 della stessa legge n. 259, sulla gestione relativa agli esercizi dal 2002 al 2005, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Vedasi, da ultimo, relazione esercizi 1999, 2000, 2001 – Atti parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV, n. 115.

Ordinamento, fini istituzionali, organi di governo e risorse umane**a) ordinamento**

Nelle precedenti relazioni sono stati delineati l'ordinamento, i fini istituzionali e l'assetto organizzativo dell'Ente nazionale risi, quali risultano dal R.D.L. 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successive modificazioni, nonché dallo statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 18 ottobre 1990 ed approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 27 febbraio 1991.

In tali relazioni² la Corte si è in particolare soffermata, per ciò che concerne l'assetto ordinamentale dell'Ente, sulle problematiche concernenti la natura giuridica e la correlativa disciplina, giuridica ed economica, del personale, rilevando che l'attribuzione della natura di Ente pubblico economico, di cui all'art. 1 dello statuto vigente (legittimata da una nota della Presidenza del Consiglio, risalente peraltro al lontano anno 1978) non trovava riscontro nella sussistenza degli indispensabili indici di riconoscibilità di tale natura, costituiti dall'imprenditorialità dell'attività e dall'economicità della gestione; il suddetto riconoscimento, aveva evidenziato la Corte, non aveva in concreto esercitato influenza sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Ente³, incidendo soltanto sulla individuazione delle modalità di redazione dei bilanci d'esercizio, che facevano coerente riferimento alle disposizioni previste per le società per azioni dal decreto legislativo n. 127 del 1991, di recepimento della IV direttiva CEE in materia.⁴

La natura di Ente pubblico economico dell'Ente nazionale risi è stata comunque confermata nel nuovo statuto, deliberato dal Commissario straordinario ed approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto n. 938 del 1° febbraio 2006.

² In particolare, relazione sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 1992 e 1993 (Atti parlamentari, XII Legislatura, Doc. XV, n. 18) e agli esercizi 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 (Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 234).

³ A tale personale era stata estesa, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, la disciplina contenuta nel C.C.N.L. del personale del comparto "Enti pubblici non economici", sottoscritto il 28 marzo 1995 dall'A.R.A.N. e dalle OO.SS. del settore.

⁴ Sul punto, in particolare, si veda la già citata ultima relazione trasmessa alle Camere, relativa alla gestione degli esercizi 1999, 2000 e 2001.

La vicenda relativa all'approvazione di un nuovo statuto, originata dalla concreta esigenza di adeguare l'atto costitutivo alle norme generali e ai criteri specificati dall'art. 13 del decreto legislativo 23 ottobre 1999, n. 419, si è sviluppata nell'arco di oltre un quinquennio ed ha avuto un *iter* quanto mai tormentato, dando luogo a tre successive delibere commissariali, n. 72 del 5 dicembre 2000, n. 788 del 23 giugno 2004 e n. 980 del 28 aprile 2005, contenente, quest'ultima, il testo definitivo del nuovo statuto dell'Ente Risi, quale risulta infine approvato con il decreto ministeriale sopra citato.

Il nuovo statuto, come si è già detto, ribadisce la natura di ente pubblico economico dell'Ente e stabilisce, tra l'altro, all' art.14, che "I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ente nazionale risi sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa" e, all'art. 15, che "L'attività dell'Ente nazionale risi è regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi riguardanti le persone giuridiche private".

Sul contenuto di tale statuto, la cui operatività si dispiega per il futuro e non ha quindi avuto incidenza nell'arco temporale (quadriennio 2002-2005) cui si riferisce la presente relazione, la Corte si riserva di riferire in occasione della presentazione della relazione relativa all'esercizio 2006.

b) fini istituzionali

L'attività istituzionale dell'Ente mira alla promozione ed alla tutela del settore risicolo italiano, nell'ambito degli specifici compiti demandati dalle vigenti norme di settore, contenute nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successive modificazioni.

L'Ente, in particolare, promuove il riso "made in Italy" con campagne d'informazione e concorsi, fornisce assistenza tecnica agli agricoltori e conduce azioni volte al miglioramento della produzione; attua, inoltre, il controllo della commercializzazione, stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento che permettono a tutta la filiera di attuare azioni valide per orientare le scelte commerciali.

Accanto alle azioni di cui sopra, altro compito di rilievo dell'Ente è rappresentato dallo svolgimento, per conto dell'Unione europea, dell'attività di organismo d'intervento nel settore risicolo (ammasso pubblico) e di organismo pagatore degli aiuti comunitari destinati ai produttori risicoli (misure di sostegno).

Questo ultimo incarico, come rilevato nell'ultima relazione depositata,⁵ è stato confermato dall'art. 3, comma sesto del decreto legislativo n. 165 del 1999, in via temporanea, essendo destinato a cadere nel momento in cui le Regioni, nel cui territorio operano le aziende di produzione risicola, saranno in grado di svolgere le funzioni di "organismi pagatori" degli aiuti comunitari.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2003, sono state stabilite le norme regolatrici dell'attività di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 2002/2003 e successive, sulla base di apposito allegato atto disciplinare.

L'Ente nazionale risi dispone inoltre di un Centro di ricerche sul riso, che collabora con diverse istituzioni italiane ed internazionali. L'attività di ricerca, come riportato sul sito web ufficiale,⁶ è articolata in quattro settori principali: dipartimento di miglioramento genetico, dipartimento di agronomia e lotta alle malerbe, dipartimento di patologia e dipartimento di chimica e merceologia.

Per quanto attiene ai fini istituzionali dell'Ente giova infine rammentare che in tutte le sue precedenti relazioni la Corte non ha mai mancato di evidenziare l'inadeguatezza della disciplina normativa dell'Ente, che, coerentemente con le esigenze dell'epoca della sua istituzione (anni 1930-1940), si limita a prevedere la tutela della produzione risicola nazionale e delle attività connesse, nonché la promozione del consumo di riso, utilizzando, per il conseguimento di tali fini, un fondo alimentato dalla riscossione del c.d. "diritto di contratto", imposto agli operatori del settore⁷.

In proposito, la Sezione ritiene che sia necessario un aggiornamento della normativa attuale, in relazione ai compiti esperiti dall'Ente.

c) organi

Gli organi dell'Ente nazionale risi, come già indicato nei precedenti referti, sono, in base all'articolo 3 dello statuto in vigore durante tutto il periodo cui si riferisce la presente relazione, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato di presidenza, il Collegio dei revisori dei conti e il Direttore generale.

⁵ Relazione relativa agli esercizi 1999, 2000, 2001 (Atti parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV, n.115).

⁶ www.enterisi.it.

⁷ Il "diritto" è commisurato alla quantità, espressa in quintali, di risone oggetto di compravendita, al cui pagamento deve provvedere l'acquirente. La concreta misura, per ogni campagna di commercializzazione, viene determinata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente, sottoposta all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con quello delle attività produttive e con quello dell'economia e delle finanze.